



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 34

del 27/03/2024

Classificazione: 07-09-03 2022/9

Oggetto: COMUNE DI FAENZA - PROCEDIMENTO UNICO CON VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) E VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ACIDO TARTARICO NATURALE E TETTOIA DI STOCCAGGIO FECCE D'UVA A FAENZA IN VIA CONVERTITE N. 8 - CAVIRO EXTRA S.P.A.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci";

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare:

-l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

-l'art. 19 comma 3 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

-l'articolo 53 che dispone:

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività

economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

- a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;*
 - b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;*
 - c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.*
- (...)*

VISTA la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e smi, ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c)(...);

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del 10/01/2023 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 615/2023 con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto, l'attivazione del periodo di deposito della documentazione progettuale, ed ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTA la nota del 07/04/2023 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 10139/2023, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa e convocata la seconda riunione di conferenza di servizi;

VISTA la nota del 24/10/2023 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 3039/2023, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa a seguito dell'evento accidentale del maggio 2023 che ha colpito lo stabilimento, ed è stata convocata la terza riunione di conferenza di servizi;

Vista la nota del 04/01/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 392/2024, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa e convocata la quarta riunione di conferenza di servizi;

VISTA la nota del 29/02/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 6391/2024, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso il verbale della quarta riunione della conferenza di servizi, i pareri pervenuti, nonché la Determina della Regione Emilia Romagna, dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 2574 del 9 febbraio 2024;

VISTA la nota del 04/03/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 6700/2024, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso il parere di ARPAE in merito alla variante urbanistica, demandando l'espressione del parere della Provincia di Ravenna in merito al procedimento in oggetto.

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dall'Unione della Romagna Faentina ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, relativa all'approvazione del progetto di "Realizzazione di impianto per la produzione di acido tartarico naturale e tettoia di stoccaggio fecce d'uva a Faenza in via Convertite n. 8" richiesta da Caviro extra S.p.A..
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 comma 1 e art. 174 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione" e n. 54 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 422102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dall'Unione della Romagna Faentina ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, relativa all'approvazione del progetto di "Realizzazione di impianto per la produzione di acido tartarico naturale e tettoia di stoccaggio fecce d'uva a Faenza in via Convertite n. 8" richiesta da Caviro extra S.p.A..
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
6. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina

D A A T T O

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023.

A T T E S T A C H E

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L. gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

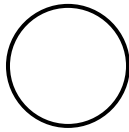
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 478/2024

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PROCEDIMENTO UNICO CON VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) E VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ACIDO TARTARICO NATURALE E TETTOIA DI STOCCAGGIO FECCE D'UVA A FAENZA IN VIA CONVERTITE N. 8 - CAVIRO EXTRA S.P.A.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 26/03/2024

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI FAENZA

PROCEDIMENTO UNICO CON VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) E VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ACIDO TARTARICO NATURALE E TETTOIA DI STOCCAGGIO FECCE D'UVA A FAENZA IN VIA CONVERTITE N. 8 – CAVIRO EXTRA S.P.A.

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare:

-l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

-l'art. 19 comma 3 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

-l'articolo 53 che dispone:

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;

c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(...)

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art.5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del 10/01/2023 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 615/2023 con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto, l'attivazione del periodo di deposito della documentazione progettuale, ed ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTA la nota del 07/04/2023 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 10139/2023, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa e convocata la seconda riunione di conferenza di servizi;

VISTA la nota del 24/10/2023 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 3039/2023, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa a seguito dell'evento accidentale del maggio 2023 che ha colpito lo stabilimento, ed è stata convocata la terza riunione di conferenza di servizi;

Vista la nota del 04/01/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 392/2024, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa e convocata la quarta riunione di conferenza di servizi;

VISTA la nota del 29/02/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 6391/2024, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso il verbale della quarta riunione della conferenza di servizi, i pareri pervenuti, nonché la Determina della Regione Emilia Romagna, dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 2574 del 9 febbraio 2024;

VISTA la nota del 04/03/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 6700/2024, con la quale il l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso il parere di ARPAE in merito alla variante urbanistica, demandando l'espressione del parere della Provincia di Ravenna in merito al procedimento in oggetto.

PREMESSO:

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5761/17 del 22.01.2010;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 31.03.2015 ha approvato con deliberazione n° 11 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 30.11.2016 ha approvato con deliberazione n° 56 la variante n. 2 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza.

CONSTATATO:

Il proponente Caviro Extra S.p.A., ha presentato richiesta di attivazione di procedimento unico con valutazione di assoggettabilità a VIA (Screening) e variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017 per realizzazione di un impianto per la produzione di acido tartarico naturale e tettoia di stoccaggio fecce d'uva nello stabilimento di Faenza in via Convertite 8. La modifica che riguarda tale stabilimento è legata all'ottimizzazione e razionalizzazione del processo di estrazione di acido tartarico, svolto attualmente nella sede di Treviso. Lo smantellamento da tale sede e la ricollocazione di tale tipologia di impianto nel sito di Faenza sono motivati anche dall'ottimizzazione rispetto ai conferimenti di materia prima in entrata e trasporto del prodotto finito in uscita.

Il progetto è stato sottoposto a screening in quanto ricompreso tra quelli di cui all'Allegato B della L.R. 4/2018, nella categoria B.2.60: "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)", con riferimento alla tipologia B.2.31: "Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/g su base trimestrale".

In esito alla procedura di screening, come evidenziato nella Determina della Regione Emilia Romagna dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 2574 del 9 febbraio 2024, l'autorità competente ha ritenuto di escludere il progetto da ulteriore procedura di VIA, dettando alcune specifiche prescrizioni.

L'attività in esame valorizza gli scarti della filiera vitivinicola e agroalimentare in genere per la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto ed energia sotto forma di biometano e bioetanolo.

Il progetto inizialmente presentato ha subito modifiche di assetto a seguito dell'incendio che ha colpito lo stabilimento a maggio 2023.

In particolare sono stati stralciati gli interventi relativi al comparto A precedentemente individuato, decidendo di intervenire nella nuova area denominata comparto AT.

Attualmente gli interventi si articolano su due comparti:

- comparto AT: realizzazione di un impianto per la produzione di acido tartarico naturale in fabbricati industriali già esistenti o ricostruiti a seguito dell'incendio per una potenzialità pari a 5.000 t/anno, nell'ambito dell'esistente processo di lavorazione dei sottoprodotti della vinificazione (non oggetto di variante);
- sub comparto B: realizzazione di una tettoia di stoccaggio per le fecce d'uva, nuovo edificio per la logistica e relativa viabilità, in una porzione di terreno di proprietà della società Enomondo srl, confinante con lo stabilimento, ad oggi classificata come area agricola (sottoposto a variante urbanistica);

Nel dettaglio, nel comparto AT si prevede l'installazione di un impianto tecnico, a valle del processo, atto a estrarre l'acido tartarico (At) dal tartrato di calcio (Tca) che si produce da fecce e vinacce d'uva. E' prevedibile un incremento di materia prima in ingresso rispetto allo stato attuale, costituita unicamente dal tartrato di calcio di derivazione vitivinicola, per un quantitativo totale annuo stimato di circa 9.000 tonnellate: alle 3.000 t di TCa generate dalla lavorazione delle fecce movimentate allo stato attuale si aggiungeranno circa 6.000 t di TCa che verranno acquistate esternamente. Il processo di realizzazione prevederà le seguenti fasi:

- demolizione fabbricati e tettoie danneggiati dall'incendio;
- realizzazione fondazioni per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati;
- ricostruzione dei fabbricati danneggiati;
- smantellamento impianto di lavorazione mosti (attività che verrà esternalizzata);
- interventi di miglioramento sismico negli edifici ex-impianti lavorazioni mosti;
- realizzazione rete fognaria e della rete acqua potabile;

- realizzazione nuova cabina di trasformazione MT/BT e connessione alla rete di distribuzione di media tensione interna;
- realizzazione opere in elevazione;
- decommissioning del sito di Treviso con la rilocalizzazione dei macchinari e delle attrezzature recuperabili;
- realizzazione / ripristino pavimentazione stradale a servizio dell'impianto.

Per quanto riguarda il Sub Comparto B, la ST oggetto di intervento risulta pari a 12.665 mq, di cui 11.410 mq oggetto di variante urbanistica a PSC e RUE poichè attualmente l'area ha destinazione agricola.

Nel dettaglio, la variante al PSC, riguardante unicamente il Sub Comparto B, consiste nel trasformare il terreno oggetto di intervento, ad eccezione della porzione che sarà ceduta al Comune di Faenza, dalla classificazione "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" a "Ambito per nuovi insediamenti produttivi sovracomunali" ex art. 5.3.

In relazione al RUE, per il Sub Comparto B la porzione di terreno oggetto di variante viene trasformata da "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" ad "Ambito produttivo specializzato", con conseguente modifica delle schede di riferimento.

L'intervento ottimizza le operazioni di stoccaggio delle materie prime attualmente svolte su piazzali scoperti.

Connessa agli interventi del sub-comparto B è la realizzazione di un bacino di laminazione, le cui acque saranno poi convogliate nel fosso identificato come Scolo Cantrighetto III, nonché la realizzazione di aree a verde da cedere all'amministrazione e di un nuovo ingresso.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di Valsat riporta un apposito paragrafo nel quale si individuano le interferenze dell'opera con aree o elementi di tutela individuati dalla Pianificazione sovraordinata e per i quali viene fornita una puntuale disamina che ne accerta la compatibilità.

A integrazione di quanto riportato nell'elaborato 8.1 – Rapporto ambientale di Valsat, si sottolinea che l'area, come evidenziato nella tavola 5 del PTCP vigente, ricade all'interno di ambito produttivo specializzato di livello sovracomunale, e in particolare all'interno dell'ambito 12 denominato Zona industriale Boaria 2 - Risorgimento 2 - S.Silvestro 1, e dell'aggregato D (ambiti speciali per attività produttive strategici) presso l'intersezione dell'Autostrada A14 con la direttrice Naviglio, che comprende gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale 11 e 12 del Comune di Faenza.

Tali aree sono soggette alla disciplina dell'art 8.1 delle NTA del PTCP, di cui si riporta di seguito un estratto:

...omissis...

6.(I) I cinque aggregati di ambiti produttivi 'strategici' di cui al comma 3 sono quelli indicati dal PTCP per fornire la parte prevalente dell'offerta insediativa in risposta alla eventuale ulteriore domanda futura, in particolare da parte di nuove attività nella misura in cui la domanda si manifesterà.

In queste aree varranno i vincoli dettati al comma 4 del presente articolo.

In queste aree sarà proibito l'insediamento di attività a rischio di incidente rilevante.

Per le aree di nuovo insediamento di cui al presente articolo, nell'ottica della riduzione dell'impatto ambientale e dello sviluppo delle energie rinnovabili riconosciute come le più idonee a coniugare i temi della sostenibilità che incardinano questo piano, ci si adopererà affinché per le nuove attività che in quelle aree saranno insediate si preveda anche la capacità di autoprodurre parte dell'energia necessaria alla conduzione dell'attività mediante il ricorso alla installazione di apparati capaci di produrre energia da fonti rinnovabili (quali fotovoltaico, solare ed eolico) posta in capo a chi intenda realizzare detti nuovi insediamenti.

L'obiettivo tendenziale della Provincia, anche con la collaborazione dei privati, in caso di accordi volontari tesi a sistemi di gestione ambientale certificati, è quello di soddisfare nel tempo quote significative del fabbisogno energetico con energia derivata da fonti rinnovabili.

...omissis....

8.(D) Per ciascun ambito specializzato di rilievo sovracomunale, la Provincia e i Comuni nel quale l'ambito ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive dell'ambito sottoscrivono un

Accordo territoriale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000. Per gli aggregati di ambiti come descritti al comma 3 va sottoscritto un Accordo unitario per l'intero aggregato.

In relazione al comma 6 del sopracitato art 8.1 del PTCP vigente, che vieta l'insediamento di attività a rischio di incidente rilevante, nella consapevolezza che trattasi di ampliamento di attività esistente e già insediata, solo in via cautelativa, in considerazione dell'importante evento accidentale che ha colpito lo stabilimento (incendio a maggio 2023), è stato richiesto di specificare che i nuovi interventi di progetto non comporteranno aggravio di rischio. Nella relazione esplicativa allegata alla trasmissione di documentazione integrativa di cui al PG 426/2024 del 05/01/2024, viene fornito riscontro dal proponente in merito, laddove si dichiara che:

Gli interventi in oggetto come dettagliatamente inquadrato nell'elaborato 6.7 "Relazione di modifica non costituente aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell'art. 18 e del punto 2 dell'allegato D al D.Lgs. 105/2015" non costituiscono aggravio del rischio ai sensi del D.Lgs. 105/2015.

In particolare, si riportano qui di seguito le conclusioni della valutazione del rischio.

Rispetto al più recente Rapporto di Sicurezza istruito la modifica presentata NON COMPORTA:

1. Incremento superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuata come possibile fonte di incidente:

a) di quantità della singola sostanza specificata, di cui all'allegato 1, parte 2, del decreto legislativo 105/2015;
b) di quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2 del decreto legislativo 105/2015;

Non è prevista l'introduzione di sostanze rientranti nelle definizioni di cui all'Allegato 1 del D.lgs. 105/2015.

2. Introduzione di una categoria di sostanza pericolosa o di una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie previste nell'allegato 1 al decreto legislativo 105/2015;

Non è prevista l'introduzione di sostanze rientranti nelle definizioni di cui all'Allegato 1 del D.lgs. 105/2015.

3. Introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione e/o comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento;

Le modifiche non introducono nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione e/o comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento.

4. Smantellamento o la riduzione delle funzionalità o delle capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari o di sicurezza critici.

Le modifiche in esame non comportano lo smantellamento né la riduzione di alcuna funzionalità di sistemi di sicurezza.

Relativamente alla coerenza con il comma 8 dell'art. 8.1, si segnala che l'ambito in oggetto e il relativo aggregato D sono disciplinati dall' "Accordo Territoriale per gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e per i poli funzionali dell'Ambito faentino (ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.20 del 24 marzo 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e ss.mm.ii.)" sottoscritto dalla Provincia Ravenna nel 2010 con i Comuni che attualmente costituiscono l'Unione della Romagna Faentina, nell'ambito del PSC redatto in forma associata.

Si prende atto di quanto ulteriormente precisato nella sopracitata relazione esplicativa in relazione alla conformità con l'Accordo Territoriale, in cui si dichiara che:

"Valutato l'accordo territoriale al punto 11 per la zona di pertinenza, gli interventi di progetto non interferiscono in alcun modo con la realizzazione del prolungamento di via Bisaura che scorre parallelo all'autostrada fino a via Lugo."

In materia di rifiuti, la relazione riporta l'estratto della Tavola 4 della Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.), approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019, nel quale si evidenzia come l'area risulti ad ammissibilità condizionata alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.

Si prende atto di quanto dichiarato nell'elaborato di Valsat, secondo cui:

“La presente variante urbanistica riguarda la trasformazione da area agricola ad area produttiva della porzione di terreno oggetto di intervento definito sub comparto B, che non riguarda la gestione di rifiuti, ma unicamente di sottoprodotti della lavorazione del vino (le fecce) che saranno a loro volta valorizzati per la produzione di acido tartarico.”

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì -Cesena e Rimini.

Si riportano di seguito i pareri degli enti sopracitati che si sono espressi nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi:

AUSL, parere prot. 26583 del 31/01/2024

E' stato condotto da parte dei Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto, della documentazione *tecnica allegata all'istanza di cui all'oggetto*.

Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto di competenza di questo servizio, riguardo la variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 comprensiva di permesso di costruire non si riscontrano pareri ostativi.

In merito alla valutazione di assoggettabilità a VIA non si riscontrano pareri ostativi.

Si rappresenta alla azienda che, sebbene non riguardi le procedure di cui in oggetto, poiché il progetto prevede delle modifiche dell'assetto impiantistico, ai sensi del comma 1 dell'art.67 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ne dovrà dare comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio al quale devono essere comunicati i seguenti elementi informativi:

- a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;*
- b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.*

Si rappresenta anche che, alla luce delle modifiche impiantistiche realizzate dovrà essere rivalutata preliminarmente, ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione del rischio chimico con indicazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori eventualmente adottare. Tale valutazione dovrà essere trasmessa all'organo di vigilanza competente per territorio unitamente alla comunicazione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 81/2008 sopra citata.

ARPAE – parere ambientale prot. 33974/2024 del 29/02/2024

Vista la determina della Regione Emilia Romagna, dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 2574 del 9 febbraio 2024, contenente la decisione in merito alla procedura “realizzazione di impianto per la produzione di acido tartarico naturale e annessa tettoia di stoccaggio fecce d'uva”, che prevede di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A il progetto. Valutata l'istruttoria di Screening ed i pareri espressi per le varie matrici ambientali da questa Agenzia e dagli Enti partecipanti alla conferenza di Servizi, si esprime parere favorevole al progetto di cui all'oggetto.

Determina della Regione Emilia Romagna, dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 2574 del 9 febbraio 2024

....omissis...

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG 2024.0110292 del 05 febbraio 2024, sulla base della documentazione presentata e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato “realizzazione di impianto per la produzione di acido tartarico naturale e annessa tettoia di stoccaggio fecce d'uva”, localizzato nel comune di Faenza (RA) può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni di seguito elencate (contenute

altresi nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

1. gli interventi di piantumazione di specie arboree ed arbustive previsti all'interno del Sub Comparto B dovranno essere realizzati nel primo periodo utile, sulla base delle condizioni meteorologiche più congrue, al fine di un buon attecchimento delle piante, comunque prima dell'entrata in esercizio del progetto in esame;
2. nella successiva fase autorizzativa (Autorizzazione Integrata Ambientale) si dovrà presentare:
 - a. per quanto riguarda il Digestore Anaerobico, una quantificazione e un aggiornamento che quantifichi i flussi provenienti da attività interne a Caviro destinati a trattamento all'interno del depuratore aziendale rispetto ai flussi relativi al trattamento rifiuti conto terzi;
 - b. una valutazione delle potenziali emissioni odorigene condotta sulla base delle disposizioni dettate dal recente Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per la matrice odori e un aggiornamento del Piano di Monitoraggio che dovrà essere integrato con le nuove attività previste dal presente progetto oggetto di screening;

Consorzio di Bonifica della Romagna – Prot. 1463 del 30/01/2024

Con riferimento al procedimento unico di variante art.53 L.R. 24/2017 con valutazione di assoggettabilità a VIA (screening) per realizzazione di impianto per la produzione di acido tritarico naturale ed annessa tettoia di stoccaggio fecce d'uva a Faenza in Via Convertite n.8, preso atto:

- degli elaborati grafici e della documentazione tecnica integrativa presentati in data 30.01.2024 prot. cons. 1460;
- che nell'area sono state previste strutture atte a contenere i volumi di invaso conformi ai dettati di cui all'Art. 20 delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del torrente Senio;

lo scrivente Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale esprime, per quanto di competenza e fatti salvo i diritti di terzi, parere favorevole all'intervento in oggetto.

In merito alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, essendo l'area in oggetto caratterizzata da una media probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), che, per tempi di ritorno critici compresi tra 50 anni e 100 anni, può dare luogo ad esondazioni, derivanti dalla rete idraulica consorziale, con un tirante d'acqua di 50 cm rispetto al piano stradale di via Cerchia, confermando quanto precedentemente espresso con nota ns. prot. 7814 del 2018 e ns. prot. 8082 del 2019. Ai fini del non incremento del rischio idraulico la quota di posa dei manufatti sensibili dovrà tener conto della quota sopra indicata.

Se la proprietà intende sopraelevare anche il piano di calpestio dell'area cortilizia/piazzalata, questo potrà realizzarsi se e solo se si assicura il contenimento delle acque meteoriche interessanti il lotto medesimo, evitando l'interessamento dei fondi limitrofi.

A lavori ultimati la Società, che legge la presente per conoscenza, dovrà richiedere all'Ufficio Tecnico Consorziale il sopralluogo di riscontro di competenza.

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- *1: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;*
- *2: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) va riferito non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, si dovranno tenere in adeguato conto le frequenze proprie del terreno di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza in caso di sisma;*
- *3: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fa parte la zona oggetto di studio;*

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art.32 c.7 della L.R.20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale".

CHE ai sensi dell'art.33 della L.R. 20/2000 e smi il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato è approvato secondo quanto previsto dall'art.34 della L.R. sopracitata che dispone che la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione della variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione del progetto in esame, hanno espresso parere favorevole ferme restando le condizioni precedentemente riportate;

CHE il progetto è stato depositato per 60 giorni a far data dal 04/01/2023, e per ulteriori 30 giorni a far data dal 06/11/2023 a seguito delle modifiche al progetto inizialmente presentato. Entro i due periodi di deposito e per la durata del procedimento di verifica di assoggettabilità non sono pervenute osservazioni.

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dall'Unione della Romagna Faentina ai sensi dell' art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, relativa all'approvazione del progetto di "Realizzazione di impianto per la produzione di acido tartarico naturale e tettoia di stoccaggio fecce d'uva a Faenza in via Convertite n. 8" richiesta da Caviro extra s.p.a..
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui

all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.

4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Geologo Giampiero Cheli)
f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Paesaggista Giulia Dovadoli)
f.to digitalmente